

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Il regime patrimoniale coniugale finlandese si basa sul concetto di comunione differita dei beni. Con tale regime durante il matrimonio i beni appartengono separatamente a ciascun coniuge, mentre in caso di scioglimento del vincolo coniugale vengono divisi in parti uguali tra i coniugi.

La celebrazione del matrimonio non modifica la proprietà dei beni di ciascun coniuge. Ai sensi dell'*Avioliittolaki* 234/1929 (legge finlandese sul matrimonio), i beni che appartengono a un coniuge prima di contrarre matrimonio restano di sua proprietà anche durante il matrimonio, così come quelli acquisiti o ricevuti per eredità o donazione nel corso del matrimonio. Oltre ai beni, anche i debiti sono separati, il che sta a indicare che ciascun coniuge è singolarmente responsabile dei debiti contratti prima o durante il matrimonio. Entrambi i coniugi sono tuttavia solidamente responsabili dei debiti contratti da ciascuno per il mantenimento della famiglia.

In base al regime patrimoniale coniugale della Finlandia, ogni coniuge ha un diritto derivante dal matrimonio sui beni dell'altro coniuge. In virtù di tale diritto matrimoniale, al momento della divisione del patrimonio coniugale in seguito allo scioglimento del matrimonio a ciascun coniuge o al coniuge superstite e agli eredi del coniuge deceduto spetta metà del patrimonio netto dei coniugi. Il diritto matrimoniale riguarda tutti i beni, indipendentemente dal momento e dal modo in cui sono stati acquisiti o ricevuti dai coniugi prima del matrimonio. I coniugi possono tuttavia scegliere di non applicare al loro matrimonio il diritto matrimoniale, redigendo una convenzione sul patrimonio coniugale. In aggiunta, tutti i beni ricevuti da un coniuge mediante un atto di donazione o un testamento o quelli oggetto di una clausola del beneficiario che annulla il diritto matrimoniale del futuro coniuge rispetto ai beni in questione sono anch'essi esclusi dall'ambito di applicazione del diritto matrimoniale.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono stipulare, sia prima che durante il matrimonio, una convenzione sul patrimonio coniugale. Tale convenzione matrimoniale riguarda le modalità di divisione del patrimonio coniugale. È ad esempio possibile stabilire che un coniuge non abbia alcun diritto matrimoniale sui beni appartenenti all'altro coniuge e che ciascun coniuge conservi la proprietà dei beni a lui intestati. I coniugi possono altresì decidere di escludere determinati beni dalla divisione del patrimonio coniugale.

La convenzione matrimoniale deve essere redatta per iscritto e deve essere datata e firmata. Deve altresì essere attestata da due testimoni non interessati. La convenzione matrimoniale diviene effettiva al momento della registrazione da parte del *maistraatti* (Ufficio locale del registro) (oppure, a partire dal 2020, da parte della *Digi- ja väestötietovirasto* (Agenzia dei servizi dei dati digitali e demografici)).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

La legge sul matrimonio contiene alcune restrizioni relative all'amministrazione di beni quali l'abitazione coniugale comune o il patrimonio mobiliare familiare. Un coniuge non può cedere senza il consenso scritto dell'altro coniuge il bene immobile destinato a servire da abitazione comune di entrambi i coniugi. Allo stesso modo, un coniuge non può annullare un contratto di affitto né altri diritti di possesso di un immobile inteso a essere utilizzato quale abitazione comune dei coniugi, del patrimonio mobiliare facente parte dei beni familiari comuni utilizzati da entrambi i coniugi, di qualunque utensile necessario utilizzato dall'altro coniuge o dei beni mobili di uso personale dell'altro coniuge o dei figli.

La divisione del patrimonio coniugale può essere adeguata qualora possa portare a un risultato sproporzionato o un beneficio finanziario ingiustificato per uno dei coniugi. In altri termini, in casi specifici è possibile, in base a ragionevoli considerazioni, derogare alle norme che sarebbero altrimenti applicabili alla divisione del patrimonio coniugale. Nell'esaminare l'adeguamento della divisione dei beni coniugali viene prestata particolare attenzione alla durata del matrimonio, alle attività dei coniugi per il nucleo familiare comune e per l'acquisizione e la conservazione dei beni, nonché a elementi comparabili relativi alle finanze dei coniugi.

Al momento dell'adeguamento del patrimonio coniugale è possibile stabilire che nell'ambito del diritto matrimoniale un coniuge non riceva alcun bene dell'altro coniuge o che siano poste restrizioni al diritto matrimoniale oppure che nella divisione del patrimonio coniugale taluni beni siano esclusi del tutto o in parte dal diritto matrimoniale o ancora che tutti i beni o parte dei beni esclusi dal diritto matrimoniale dell'altro coniuge mediante convenzione matrimoniale vengano considerati al momento della divisione beni parzialmente o interamente soggetti al diritto matrimoniale dell'altro coniuge.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Quando è in corso un procedimento di divorzio o se il matrimonio è stato sciolto, la divisione del patrimonio coniugale è effettuata se chiesta da uno dei coniugi o dagli eredi del coniuge defunto. Nella divisione del patrimonio coniugale, il diritto matrimoniale è realizzato determinando l'importo che il coniuge titolare di un patrimonio netto superiore è tenuto a cedere all'altro coniuge. Se nessuno dei coniugi gode di un diritto matrimoniale sui beni dell'altro coniuge, il patrimonio comune deve essere oggetto di separazione e non di divisione. Laddove i coniugi abbiano beni comuni, tali beni devono essere ripartiti, su richiesta, al momento della divisione del patrimonio coniugale oppure della separazione dei beni dei coniugi.

È inoltre possibile procedere a una divisione del patrimonio coniugale qualora la sentenza sulla separazione tra coniugi le cui questioni in materia di patrimonio coniugale siano disciplinate dalla legge finlandese è pronunciata da un giudice straniero. Non è tuttavia possibile procedere alla divisione laddove i coniugi riprendano a vivere sotto lo stesso tetto dopo la sentenza sulla separazione.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

In linea di principio si applicano le stesse regole anche in caso di scioglimento del matrimonio per decesso di uno dei coniugi.

Se il coniuge defunto ha lasciato eredi diretti (figli o loro discendenti), il coniuge superstite e gli eredi del defunto possono chiedere la divisione del patrimonio coniugale. In questo caso la regola principale prevede che tutti i beni vengano suddivisi in parti uguali. Metà del patrimonio spetta al coniuge superstite, mentre l'altra metà è ripartita tra gli eredi. Ciononostante, qualora il patrimonio del coniuge superstite ecceda quello del coniuge defunto, gli eredi hanno diritto all'integralità dei beni.

In caso di matrimonio per decesso di un coniuge senza eredi diretti, il coniuge superstite eredita tutti i beni del coniuge defunto, a meno che il coniuge defunto non abbia disposto altrimenti in un testamento. In questo caso, il patrimonio coniugale non viene suddiviso tra beni del coniuge venuto a mancare per primo e del coniuge superstite. In base alla norma generale, soltanto dopo il decesso di entrambi i coniugi il patrimonio lasciato dall'ultimo coniuge deve essere diviso in parti uguali tra gli eredi di entrambi. Il coniuge superstite non può lasciare in eredità ciò che verrebbe lasciato agli eredi del coniuge venuto a mancare per primo.

A meno che gli eredi diretti non chiedano la divisione del patrimonio oppure laddove questa sia prevista nel testamento lasciato dal coniuge defunto, il coniuge superstite può conservare la proprietà della massa ereditaria indivisa del coniuge defunto. Il coniuge superstite ha nondimeno il diritto di restare proprietario dell'abitazione comune dei coniugi, nonché di ogni altro bene mobiliare familiare comune indiviso, purché non possieda un'altra abitazione in cui poter vivere.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

In Finlandia le autorità non avviano procedimenti relativi al patrimonio coniugale di loro iniziativa. Se i coniugi non giungono a un accordo sulla divisione, il *käräjäoikeus* (tribunale distrettuale) nomina su richiesta un esecutore che si occupi della divisione del patrimonio coniugale.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Di norma, il matrimonio non limita il diritto di un coniuge di stipulare un contratto, ma durante il matrimonio ciascun coniuge ha il diritto di prendere decisioni sui propri beni senza il consenso dell'altro coniuge.

In aggiunta, un coniuge non è per legge direttamente responsabile dei debiti contratti dall'altro coniuge. Tuttavia, i coniugi sono solidalmente responsabili dei debiti contratti singolarmente da ciascuno per il mantenimento della famiglia, nonché per il pagamento dell'affitto dell'abitazione comune. I coniugi possono mettere fine soltanto congiuntamente a un contratto di locazione dell'abitazione comune, anche laddove il contratto sia stato sottoscritto da uno solo dei coniugi.

I diritti dei creditori sono tutelati dalla legge sul matrimonio, che garantisce che un coniuge non può ritirare tali diritti alla divisione del patrimonio coniugale in modo vincolante per i creditori. Se nella divisione del patrimonio coniugale un coniuge ha trasferito all'altro coniuge o agli eredi dell'altro coniuge beni per un valore notevolmente superiore a quanto avrebbe dovuto, è possibile rivendicare la divisione e ottenerne il versamento in una massa fallimentare.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

In Finlandia le autorità non avviano procedure relative al patrimonio coniugale di loro iniziativa. Quando è in corso un procedimento di divorzio o se il matrimonio è stato sciolto, la divisione del patrimonio coniugale è effettuata se chiesta da uno dei coniugi o dagli eredi del coniuge defunto. Qualora nessuno dei coniugi goda di un diritto matrimoniale sui beni dell'altro coniuge, il patrimonio comune deve essere oggetto di una separazione dei beni e non di una divisione.

Nelle divisioni del patrimonio coniugale per divorzio, la regola generale prevede una ripartizione di tutti i beni, in parti uguali, a meno che i coniugi non abbiano concluso una convenzione matrimoniale. La divisione del patrimonio coniugale può essere adeguata anche qualora comporti un risultato irragionevole. Il patrimonio comune dei coniugi può essere ripartito anche su richiesta, in caso di divisione o separazione dei beni.

Qualora il matrimonio venga sciolto per decesso di un coniuge e il coniuge defunto abbia eredi diretti (figli o loro discendenti), il coniuge superstite e gli eredi del defunto possono chiedere la divisione del patrimonio coniugale. In questo caso la regola principale prevede che tutti i beni vengano divisi in parti uguali. Metà del patrimonio spetta al coniuge superstite, mentre l'altra metà è ripartita tra gli eredi. D'altro canto, se il patrimonio del coniuge superstite supera quello del coniuge defunto, il coniuge superstite ha sempre il diritto di conservare tutti i beni di loro proprietà. In caso di matrimonio per decesso di un coniuge senza eredi diretti, il coniuge superstite eredita tutti i beni del coniuge defunto, a meno che il coniuge defunto non abbia disposto altrimenti in un testamento. In base alla norma generale, soltanto dopo il decesso di entrambi i coniugi il patrimonio lasciato dall'ultimo coniuge deve essere diviso in parti uguali tra gli eredi di entrambi.

Le parti possono procedere alla divisione in modo autonomo con un accordo mutuo (divisione per accordo). Laddove le parti non giungano a un accordo, la divisione è decisa da un esecutore nominato dal giudice su richiesta di uno dei coniugi (divisione giudiziaria).

Quando è effettuata per accordo, la divisione deve essere registrata in un atto, che deve essere datato e firmato. Deve altresì essere attestata da due testimoni non interessati. Se viene effettuata da un esecutore, la divisione deve essere redatta in un atto firmato dall'esecutore.

L'atto può essere depositato presso l'Ufficio del registro locale (dall'inizio del 2020, l'Agenzia dei servizi dei dati digitali e demografici) ai fini della registrazione. La registrazione dell'atto di divisione tutela i coniugi da eventuali istanze di recupero avanzate dai creditori dell'altro coniuge e non pregiudica in altro modo la validità della divisione dei beni tra le parti.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

La proprietà di un bene può essere registrata presentando richiesta di registrazione di un titolo di proprietà. La registrazione del titolo è iscritta nel registro pubblico dei titoli e delle ipoteche. Una volta registrato il titolo di proprietà, il nuovo proprietario appare sul certificato del titolo.

In caso di modifica della proprietà di un bene in seguito alla sua divisione o separazione, per chiedere la registrazione del titolo di proprietà è necessario trasmettere alla *Maanmittauslaitos* (Direzione nazionale dell'agrimensura della Finlandia) l'originale dell'accordo di divisione o separazione del bene, la spiegazione dei motivi della divisione del bene (ad esempio, una notifica del tribunale distrettuale che indichi l'avvio di un procedimento di divorzio), nonché l'eventuale ricevuta di pagamento dell'imposta sul trasferimento di proprietà.

Il termine per la registrazione dei titoli di proprietà di beni divisi in seguito a scioglimento del matrimonio inizia quando prende effetto la divisione ed è di sei mesi.

Ultimo aggiornamento: 10/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.